

Roma, 23 luglio 2019

Circolare n. 139/2019

Oggetto: Autotrasporto – Deduzione Irpef per spese non documentate – Comunicato Stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze n.138 del 19.7.2019.

Con il comunicato stampa indicato in oggetto sono state indicate le deduzioni fiscali che le imprese di autotrasporto di minore dimensione in regime di contabilità semplificata possono applicare in sede di dichiarazione dei redditi.

In particolare per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa l’importo della deduzione giornaliera è stato fissato in 48 euro.

Per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa l’importo è ridotto al 35 per cento, ossia 16,80 euro.

Si rammenta che la deduzione è unica giornaliera, indipendentemente dal numero dei viaggi effettuati. Può essere riconosciuta per i trasporti effettuati personalmente dal titolare o dai soci dell’impresa.

Si fa notare che quest’anno non è previsto il recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale versato con i premi RCAuto.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.[9/2019](#)
Allegato uno
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n. 138

Autotrasportatori - agevolazioni fiscali 2019

Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2019.

Importi delle deduzioni forfetarie – Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta **2018**, nella misura di **48,00 euro**. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al **35** per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Roma, 19 luglio 2019

Ore 13:20